

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALINOVÌ, FRACCHIA, CONTI, RICCI, AMARANTE, BEL-
LOCCHIO, BROCCOLI, CONTE ANTONIO, FORTE SALVA-
TORE, FRANCESE, GEREMICCA, MATRONE, NAPOLITANO,
ROMANO, SALVATO, SANDOMENICO, VIGNOLA**

Presentata l'11 giugno 1981

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sullo stato dell'ordine pubblico a Napoli e in Campania

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di procedere ad un'inchiesta parlamentare sulla situazione dell'ordine pubblico in Campania, soprattutto nelle province di Napoli, di Salerno e di Caserta, è divenuta drammaticamente urgente, alla luce dei più recenti avvenimenti. Le attività delittuose messe in atto, da un lato, dalle organizzazioni criminali di tipo « comune » e, dall'altro lato, dai gruppi terroristici, hanno raggiunto negli ultimi anni un livello sconvolgente. Nel primo semestre del 1981 non solo non si è verificata una diminuzione dei crimini, ma, anzi, la tendenza all'accrescimento ed all'aggravamento subisce una brusca accelerazione fino a produrre un vero e proprio salto qualitativo, al di là del quale, è doveroso esserne consapevoli, una delle più grandi città italiane e la seconda regione del paese rischiano di divenire irrecuperabili all'ordi-

nato sviluppo civile, agli ordinamenti dello Stato democratico.

Non vi è dubbio che il sisma del 23 novembre 1980, portando ad un'acme mai raggiunta in precedenza, la degradazione sociale ed economica, ha contribuito in modo decisivo ad offrire terreno e clima i più propizi al diffondersi della criminalità ed a stimolare i tentativi di insinuare, attraverso i varchi aperti nel già precario tessuto economico e sociale e negli stessi assetti del potere statale e locale, forme organizzate di un potere di fatto che, poggiando sulla violenza e sul terrore, sfidano la legge, contrastano lo sforzo di ricostruzione delle pubbliche amministrazioni e delle popolazioni, mirano a fini di eversione dello Stato democratico.

In tali condizioni, se da un lato, i processi disgregativi causati dal terremoto favoriscono e suscitano le attività criminali,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dall'altro lato, queste ultime approfondiscono ed aggravano oltre ogni limite di sopportabilità le contraddizioni e le degenerazioni di una società afflitta da antichi mali e da nuovi guasti ed avversità.

Il grido di allarme — che proviene da tutte le forze sane della Campania, dalle cittadinanze laboriose che sono certamente la stragrande maggioranza delle popolazioni, nonché dai poteri locali che non si rassegnano alla subalternità al crimine, come pure dall'interno degli stessi apparati dello Stato ove onesti servitori della legge rischiano ogni giorno la vita — non può non essere raccolto dal Parlamento.

Se, infatti, la risposta statale ai mali del sottosviluppo endemico ed alle recenti sofferenze indotte dal sisma dovesse chiudersi negli orizzonti degli interventi finanziari, delle misure di solidarietà materiali, dei flussi e delle procedure della spesa pubblica — pur doverosi e prioritari — si rischierebbe di vanificare lo sforzo della nazione per Napoli e per la Campania, di frustrare l'opera della regione, dei comuni, delle istituzioni e l'iniziativa dei privati cittadini per la rinascita delle zone terremotate.

Né varrebbe continuare a rincorrere l'uno dopo l'altro gli episodi criminali: la ordinaria amministrazione della politica di prevenzione e repressione dei reati, con le sue inadeguatezze, carenze e difficoltà, è divenuta perdente. Se non si interviene per tempo e nei modi dovuti, potrebbe improvvisamente verificarsi un riflusso generalizzato di tipo individualistico e particolaristico tra i cittadini che, alimentando una caduta nello spirito pubblico della fiducia nello Stato e nelle istituzioni, potrebbe generare ulteriore protervia tra le bande criminali.

A nessuno può sfuggire l'importanza nazionale di Napoli e della Campania e la funzione di cerniera decisiva che questa vasta area assolve nel contesto economico sociale e statale della nazione.

Ne sono ben consapevoli i centri propulsori del crimine organizzato che puntano su quest'area per raccogliere e potenziare le esperienze di mafia, di camorra, di gangsterismo presenti in altre regioni meridionali, al fine di estendere ad altre parti del paese l'ipoteca del crimine, come strumento di accumulazione selvaggia.

E ben ne sono avvertiti i gruppi della eversione « politica » e del terrorismo organizzato che sono passati da una fase in cui le operazioni criminali compiute in Campania, apparivano subordinate ad una strategia prevalentemente incentrata nelle aree del nord e nella capitale, ad una nuova e più pericolosa ambizione, quella di produrre, dall'interno della società meridionale, il massimo di disarticolazione della democrazia e, al tempo stesso, il collasso istituzionale in un punto cardine dell'assetto del potere democratico.

Onorevoli colleghi! Il Parlamento non può soltanto registrare gli eventi che sconvolgono l'ordine pubblico e la convivenza civile in Napoli e nella Campania.

Un panorama aggiornato di conoscenza approfondita dei fenomeni criminali e della loro genesi, la individuazione delle interconnessioni esistenti tra le varie manifestazioni criminose di maggiore rilevanza sociale, la presa di coscienza delle inadeguatezze strutturali e funzionali degli apparati pubblici operanti nei territori della Campania, la messa a punto di proposte di provvedimenti legislativi, amministrativi costituiscono un punto di riferimento, una certezza democratica che solo il Parlamento può dare.

Uomini di diverse ispirazioni lavorano, lottano, rischiano di persona nella parte più dolente del paese. Ad essi, alle popolazioni laboriose, alla gioventù che anela ad un domani migliore, il Parlamento, con gli strumenti che la Costituzione gli affida, può e deve dare coraggio e fiducia, sostegno di analisi e di rimedi, manifestazione della volontà politica nazionale di garantire libertà, sicurezza e democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla situazione dell'ordine pubblico a Napoli e nelle altre città e province della Campania.

In particolare, l'indagine deve accertare:

a) quali siano la natura e le dimensioni, sia nelle città sia nelle province, con particolare riferimento per queste ultime alla fascia vesuviana, al Giuglianese e all'agro nocerino-sarnese, della camorra e in generale della criminalità organizzata; la loro diffusione, evoluzione e attuali metodi di attività e collegamenti specie nei campi del *racket* nelle attività commerciali e imprenditoriali, del contrabbando, del traffico interno e internazionale della droga e delle armi;

b) quali siano i legami, le pressioni e l'azione di corruzione posti in essere ad opera di gruppi organizzati, in modo più o meno sistematico, verso la pubblica amministrazione centrale e periferica, gli enti pubblici e gli enti locali al fine di favorire o tollerare speculazioni, attività illecite e accumulazioni di ricchezza su di esse fondate; in quale misura sia presente sotto il detto profilo un fenomeno di corrompimento delle strutture dello Stato e in quali campi, con speciale riferimento agli appalti e alle sovvenzioni pubbliche nei vari settori, dalle opere pubbliche ai servizi, all'agricoltura, all'assistenza. Di quali eventuali protezioni politiche fruiscono le suddette attività;

c) quali siano la dimensione, le caratteristiche, i fini specifici e la pericolosità della criminalità terroristica ed eversiva che alla luce dei recenti gravissimi eventi dimostra di aver prescelto Napoli come centro di operazioni dirette al sovvertimento delle istituzioni democratiche della città e della regione; quali siano i

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rapporti e gli eventuali collegamenti fra le dette attività eversive e la criminalità comune organizzata;

d) quali siano le dimensioni, le caratteristiche e gli effetti della criminalità spicciola e diffusa e in quale misura essa rappresenti fenomeno collegato o indotto rispetto alla grande criminalità organizzata e prodotto di degrado economico e sociale;

e) quale sia il funzionamento degli apparati pubblici preordinati alla tutela dell'ordine pubblico e alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo alla consistenza e dislocazione degli organici delle forze dell'ordine e al loro tipo di impiego nella lotta contro i fenomeni criminali sopra evidenziati;

f) quali siano lo stato e le difficoltà delle strutture giudiziarie e carcerarie, segnatamente di quelle facenti capo al circondario di Napoli, in rapporto all'attuale situazione di emergenza;

g) quali misure e provvedimenti occorra adottare, ad ogni livello, al fine di contenere e sconfiggere l'ondata criminale in atto e di restituire credibilità ed efficienza democratica alle istituzioni.

ART. 2.

La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami e con gli stessi poteri della autorità giudiziaria.

Alla Commissione non sono opponibili il segreto di ufficio e il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

Per ciò che riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 5.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. In ogni caso, entro tale termine, deve presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.